



Città di Roncade

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 137 DEL 16/12/2024

OGGETTO: QUALITA' DELL'ARIA. DEROGA PER EFFETTUAZIONE FALO' TRADIZIONALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL'EPIFANIA 2025

Settore Tecnico

Il Sindaco

Premesso che:

- in data 03/10/2024 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso durante il quale è stato illustrato il “*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea*”, emesso dalla Regione Veneto con DGR 238 del 2 marzo 2021, e gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure riassunti nell'Allegato A della DGRV 1089 del 9 agosto 2021;
- in base a dette disposizioni regionali è stato definito dal TTZ di mantenere quanto più possibile uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dalla DGRV n. 238/2021 riguardanti la limitazione del traffico, l'accensione degli impianti di riscaldamento, la combustione di biomasse e il divieto di spargimento liquami regolamentata dalla DGRV n. 813/2021 sulla base di provvedimenti ordinatori aventi validità dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno;
- durante il medesimo TTZ è emersa la problematica relativa alle eventuali deroghe per l'accensione dei falò tradizionali del giorno dell'Epifania, essendo fonti di inquinamento molto importante;
- in data 11/10/2024 è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 112 ad oggetto “*Inquinamento atmosferico misure urgenti in materia di contenimento della produzione di emissioni climalteranti e polveri sottili – misure ai sensi della D.G.R. 238 del 02/03/2021*” la quale, in particolare, all'art. 2 dispone “...di sospendere tutte le deroghe di cui all' art. 60 del Regolamento di Polizia Rurale e Ambientale per il medesimo periodo fino al 30 aprile 2025 fatta salva la possibilità di adottare speciali provvedimenti che dovessero rendersi necessari e che saranno valutati caso per caso”;

Viste le richieste di deroga inviate da alcune associazioni del territorio al fine di poter accendere i falò tradizionali dell'Epifania;

Ritenuto necessario fissare delle linee guida per rilascio delle suddette deroghe con lo scopo di limitarne il numero e le dimensioni e rilasciare l'autorizzazione fatto salva la condizione dell'emissione di bollettino ARPAV di allerta VERDE o se comunque nei giorni successivi è prevista la permanenza in tale livello di PM10;



Città di Roncade

Provincia di Treviso

Visti:

- la DGRV 238 del 02.03.2021 ad oggetto “*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione*”;
- la DGRV 786 DEL 12.07.2024 ad oggetto “*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021*”;
- la DGRV n. 122 del 10 febbraio 2015 “*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006*”;
- la DGRV n. 1909 del 29 novembre 2016 “*Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10*”;
- la sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- l'art. 10 della Legge 103/2023 di conversione del D.L. 69/2023 “*Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147*”
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

ORDINA

SOLO IN ALLERTA VERDE e se rimane tale nel bollettino Arpav del 3 Gennaio 2025

- di concedere deroghe, in occasione delle celebrazioni dell'Epifania 2025, al divieto di falò tradizionali di cui alla propria Ordinanza Sindacale n. 112 del 11/10/2024 avente per oggetto “*Inquinamento atmosferico misure urgenti in materia di contenimento della produzione di emissioni climalteranti e polveri sottili – misure ai sensi della D.G.R. 238 del 02/03/2021*”;
- di subordinare il rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roncade al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - **dimensioni massime** pari a 2 mt di altezza e 2 metri di diametro alla base;
 - **numero massimo nel territorio:** n. 6, uno per ognuna delle frazioni (Roncade Capoluogo, Biancade, Vallio; San Cipriano, Musestre, Ca' Tron).;
 - **richieste solo da Associazioni/Pro-loco/Parrocchie quindi non saranno autorizzabili falò organizzati da privati;**
 - il **materiale** utilizzato dovrà essere costituito solamente da legno vergine (non verniciato e/o trattato con solventi o simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di foglie e/o aghi, per limitarne la fumosità;
 - dovranno essere **spenti con acqua entro un'ora dall'accensione**, con smontaggio e smaltimento dei residui entro il giorno successivo.

Non verranno concesse deroghe per accensioni di falò al di fuori dei giorni dell'Epifania (5- 6 gennaio 2025)

AVVERTE CHE



Città di Roncade

Provincia di Treviso

che qualora il bollettino Arpav dei giorni antecedenti l'evento riportasse il passaggio o la permanenza in **livello allerta 1 Arancio o allerta 2 – Rosso**, non si potrà accendere nessun tipo di falò e si dovrà provvedere entro il giorno successivo allo smontaggio e smaltimento in altra maniera delle pire, **ricordando che non potranno in alcun modo essere bruciate in nessun'altra data o luogo.**

Si ricorda che i livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale e al Comando di Polizia Locale al fine dell'attività di vigilanza;

AVVERTE ALTRESI CHE

salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000;

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n.1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco

DONADEL MARCO

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)